

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CESARE

Seduta del 26/05/2026

FATTO

La ricorrente afferma di essere contitolare di 4 buoni fruttiferi postali cartacei della serie Q, emessi in data 07/06/1995 e 03/10/1995, liquidati il 27/01/2026 per un importo complessivo di € 112.542,90 mediante assegno vidimato. Contesta che tale importo sia inferiore a quanto spettante in base ai tassi di interesse riportati sul retro dei titoli, che prevedono rendimenti crescenti fino al trentesimo anno, e che la ritenuta fiscale sia stata applicata annualmente sugli interessi maturati anziché in un'unica soluzione al momento della liquidazione finale, con conseguente riduzione della base di capitalizzazione nel corso del tempo. Lamenta altresì che il personale dell'ufficio abbia rifiutato di rilasciare il prospetto analitico di liquidazione, affermando che per i titoli cartacei tale documentazione non sarebbe disponibile, e abbia impedito l'apposizione di riserve o annotazioni sul modulo di quietanza, subordinando il pagamento alla sottoscrizione del documento senza riserve con modalità percepite come intimidatorie. Chiede pertanto il ricalcolo degli interessi con applicazione dei tassi riportati sui titoli e la corretta applicazione della ritenuta fiscale esclusivamente al momento della liquidazione finale, nonché la trasmissione del prospetto analitico di liquidazione per ciascun titolo.

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce in via pregiudiziale l'incompetenza ratione temporis dell'Arbitro, in quanto i titoli sono stati emessi anteriormente al sesto anno precedente la proposizione del ricorso, e l'incompetenza per materia, in quanto i buoni fruttiferi postali non sarebbero assoggettati al Titolo VI del TUB e la questione relativa alla modalità di applicazione della ritenuta fiscale esigerebbe un'interpretazione della normativa tributaria estranea alla competenza dell'ABF. Nel merito afferma che

i 4 buoni appartengono alla serie ordinaria Q, emessi correttamente sul modulo cartaceo previsto per il periodo di collocamento; che i saggi di interesse sono stati stabiliti dal D.M. 13/06/1986, con previsione di capitalizzazione composta per i primi venti anni e di capitalizzazione semplice al tasso massimo per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno; che la liquidazione è avvenuta in conformità alla disciplina normativa vigente, la quale prevede la capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale del 12,5% per i buoni della serie Q emessi fino al 31/12/1996, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. 23/06/1997; che le differenze lamentate dalla ricorrente sono riconducibili a tale regime fiscale, il cui onere non è contrattualmente posto a carico dell'emittente. Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia riguarda il rimborso di 4 buoni fruttiferi postali cartacei della serie Q, emessi nel 1995 e liquidati il 27/01/2026, in relazione ai quali la ricorrente contesta la modalità di calcolo degli interessi e, in particolare, la capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale del 12,5% anziché al lordo con tassazione differita al momento della liquidazione finale.

Vanno esaminate in primo luogo le eccezioni preliminari formulate dall'intermediario.

L'eccezione di incompetenza *ratione temporis* non può essere accolta. Il Collegio di Coordinamento ha affermato che sussiste la competenza temporale dell'Arbitro a conoscere della domanda di restituzione del capitale e degli interessi relativi a buoni fruttiferi postali, in quanto la causa petendi consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare, la cui valutazione non è ancorata al momento genetico del rapporto bensì all'esercizio dei diritti da esso derivanti (Coll. Coord. n. 4656/2022; n. 11113/2025).

L'eccezione di incompetenza per materia non può essere accolta. Il Collegio di Coordinamento ha chiarito che la valutazione dell'incidenza del regime fiscale sulla determinazione dell'importo dovuto al sottoscrittore rientra nella competenza *ratione materiae* dell'Arbitro, in quanto il regime fiscale rileva non quale questione tributaria autonoma bensì quale parametro ai fini della quantificazione del quantum della prestazione dovuta in virtù del contratto (Coll. Coord. n. 6142/2020; n. 4656/2022).

Nel merito, la controversia verte sulla legittimità della capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale applicata dall'intermediario ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. 23/06/1997, il quale ha previsto che per i buoni delle serie ordinarie Q, R e S emessi fino al 31/12/1996 gli interessi continuassero, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. L'efficacia retroattiva di tale norma secondaria si fonda sull'art. 173, comma 1, del D.P.R. 29/03/1973 (Codice postale), che consentiva l'estensione delle variazioni dei saggi di interesse alle serie precedenti, e la sua legittimità costituzionale è stata confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 26 del 20/02/2020. I buoni della serie Q oggetto del presente ricorso sono stati emessi in data 07/06/1995 e 03/10/1995, vale a dire dopo il 01/09/1987 e pertanto interamente assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,5% introdotta dal D.L. 19/09/1986, n. 556, convertito in legge 17/11/1986, n. 759 (Coll. Milano, decisione n. 9431/2020).

Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142/2020, ha affermato che può essere accolta l'eccezione dell'intermediario che liquida i buoni della serie Q applicando il regime fiscale della ritenuta del 12,5% anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili non emerge la necessità di un trattamento diverso per tale lasso temporale; conseguentemente la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale e il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente. Nel caso in esame l'intermediario ha liquidato i titoli in conformità a tale disciplina; la domanda della ricorrente, volta a ottenere i rendimenti al lordo della ritenuta fiscale con tassazione differita alla liquidazione, non può pertanto essere accolta.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio non accoglie il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE